Da "dirigente.tribunale.ivrea" < dirigente.tribunale.ivrea@giustiziacert.it >

A "'Ordine Avvocati Ivrea'" <ordineavvocativrea@pec.it>, "MEKPOL PEC" <mekpolsrl@legalmail.it> Data giovedì 19 marzo 2020 - 13:30

disposizioni attività essenziali settore penale e civile in emergenza sanitaria



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

-PRESIDENZA-

D'ordine del Presidente

Si trasmette la nota relativa all'oggetto.

Ufficio di Presidenza

Allegato(i)

timbrato (1).pdf (3172 Kb)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI IVREA

19 MAR, 2020

PROT. NR. 1593



0ds 58 NT.

Ivrea il 19.3.2020

Il Presidente

- -Visto il DM 11 9-3-2020, la nota MG 16.3.2020 ed il DL 18/2020
- -avuta interlocuzione con il Presidente del COA di Ivrea ed il Procuratore della Repubblica -in costanza della situazione di pericolo di contagio, dell'esigenza di limitazione agli spostamenti introdotta dalla legislazione di emergenza ed il regime inerente la funzionalità degli Uffici Giudiziari.
- -stante la riduzione dell'attività giudiziaria disposta ex DL 18/2020
- -dato atto della necessità di applicare un regime interpretativo ed una operatività organizzativa volti a contenere per quanto possibile spostamenti e contatti personali al fine della tutela della salute della collettività,
- come di seguito specificato l'OdS 11.3.2020,

allo stato e sino al 15 aprile 2020

dispone

- > Che presso gli uffici del Tribunale e dell'UGdP di Ivrea operi a turno un numero ridotto di personale, necessario alla funzionalità dei servizi indifferibili, come da separati OdS.
- Che le cancellerie e gli uffici siano aperti al pubblico consentendo l'accesso di una sola persona per volta per l'espletamento di pratiche ed attività urgenti, assicurata una effettiva distanza di sicurezza dagli operatori (almeno metri 1,5 se non presente vetro e sportello) e che l'accesso ai piani 1, 2, e 3 sia comunque consentito ad un massimo di tre persone in contemporanea; i responsabili delle sezioni sono delegati al controllo. Non è ammesso l'accesso per pratiche od attività effettuabili tramite pct.
- > Che personale e pubblico mantenga la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri

evidenzia (materia penale)

> Che le cause penali sono rinviate d'ufficio indipendentemente dalla comunicazione del rinvio e che fanno eccezione al rinvio d'ufficio (art 2): co 2 n. 2) udienze d convalida arresto o fermo e udienze di procedimenti nei quali vi è scadenza termini massimi di misura nel periodo (art. 304 c.p.p.). Non rilevano i procedimenti nei quali scade il termine di fase nel periodo, che quindi rientrano nella regola generale del rinvio



d'ufficio; procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (solo REMS); ulteriori ipotesi di rinvio d'ufficio, ma solo a condizione che l'imputato o il difensore (anche disgiuntamente) richiedano espressamente che si proceda: a) detenuti per la causa; b) procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche non detentiva o di sicurezza (non detentiva/libertà vigilata) (c e d omissis)

- incidenti probatori, a condizione che il giudice, su richiesta di parte (PM o difesa) dichiari l'urgenza.

Per quelli già fissati prima del DL e per i quali è prevista la celebrazione durante il periodo di tutela il giudice deve interpellare il PM e la Difesa con provvedimento interlocutorio per verificare se sussistano condizioni di particolare urgenza. In caso vi sia richiesta, valuta e con decreto motivato conferma l'udienza. In caso contrario rientra nella regola generale dell'art. 1 DL 11/2020.

Informa il Foro

che presso la sede è attivato sistema di comunicazione a distanza per la celebrazione delle udienze penali non sospese. I legali che per loro comodità volessero partecipare con propri dispositivi -salvo problemi di rete insufficiente- sono invitati ad istallare l'applicativo SKYPE/LYNC (unico attualmente a disposizione delle Case Circondariali). Si avvisa altresì che l'Ordine Avvocati di Ivrea ha predisposto un turno a supporto dei difensori fuori circondario.

Informa il Foro

-che la ricezione di tutti gli atti relativi ai **procedimenti penali** avverrà, sino al 30 giugno 2020, con le modalità concordate nel Protocollo siglato con il C.O.A. di Ivrea il 19.3.2020. Fino al 15 aprile 2020 potranno essere inoltrati, con le modalità stabile nel predetto Protocollo, esclusivamente gli atti relativi a procedimenti urgenti ex art. 83, comma 3, lett. b) e c), operando altrimenti la sospensione dei termini per il compimento di ogni attività processuale.

Considerato (materia civile)

Che le cause di natura civile sono rinviate d'ufficio indipendentemente dalla comunicazione del rinvio, ad eccezione di quanto indicato dal DM 18/2020 (cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi incui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti... subordinatamente alla dichiarazione di urgenza).

a precisazione indica che avranno trattazione:

- →i TSO, i procedimenti di interruzione volontaria gravidanza ed ordini protezione contro abusi familiari; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- ⇒gli esami interdicendi e ASO (tanto in sede, quando fuori sede), solo se afferenti a situazioni indifferibili, che deve essere specificamente allegata da parte del ricorrente, delibata e dichiarata dal Giudice Istruttore a condizione che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- →tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tale situazione, allegata dalle parti o rilevata dal giudice, la trattazione è subordinata alla dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente o dal giudice istruttore, a seconda della fase;
- →le cause aventi oggetto alimenti od obbligazioni alimentari come sopra indicate si



intendono in senso stretto; <u>la trattazione delle separazioni giudiziali -fase Presidenziale-e i procedimenti ex art 337 bis c.c. sono quindi da intendersi sospese, salvo che siano oggetto di esplicita dichiarazione di urgenza assunta dal giudicante, qualora ricorrano situazioni di pregnante pregiudizio alle parti, profili concreti di urgenza o situazione di criticità, allegati dalle parti o rilevati dal giudice.</u>

Dispone

Che i magistrati effettuino i rinvii delle udienze seguendo le direttive unitarie su date/criteri/priorità da assumere dal Presidente e dal Presidente di sezione, anche in relazione alla situazione dei servizi amministrativi.

Dispone

Come da OdS 11.3.2020

- -che il pubblico nel caso di apprezzabile malessere con sintomi influenzale si astenga dall'aver accesso al Tribunale;
- -che ed ogni dipendente (giudice o ammnistrativo), nel caso di apprezzabile malessere con sintomi influenzale si astenga dal recarsi ufficio, richiedendo al proprio medico la valutazione dello stato di salute, facendo rientro al lavoro solo ad avvenuta completa guarigione.

Ricorda

Che in caso di situazioni di sospetto contagio di persona (pubblico o dipendente) che abbia avuto accesso al Tribunale vi è obbligo di comunicazione alla struttura sanitaria competente, richiesta informativa anche alla Presidenza del Tribunale.

Si comunichi a tutto il personale di magistratura ed amministrativo; al Procuratore della Repubblica, al Presidente OA di Ivrea e a Mekpol; pubblicazione sul sito.

Il Presidente
V M Bevilacqua